



COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

DCC 16 del 24.02.2012

DGC 76 del 2013

INDICE CON COLLEGAMENTO IPERTESTUALE

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 -OBIETTIVO

Art.2 -RIFERIMENTI NORMATIVI

Art.3 -PRINCIPI GENERALI

Art.4 -CRITERI GENERALI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art.5 - ESCLUSIONE

Art.6 – DEFINIZIONI

TITOLO II -GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI EASSIMILATI

Art.7 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Art.8 -RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Art. 9 – PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI eD apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Art.10 ATTIVITÀ' DI COMPETENZA DEL COMUNE

Art. 11 -COMPETENZE DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI DI RIFIUTI

Art.12 – FINALITA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art.13 -OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art.14 -DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTAArt.15 – MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art.15 – MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art.16 – PERIODICITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 17 – MODALITA' DI CONFERIMENTO

Art. 18 CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI E DEI SACCHI/CONTENITORI

Art.19 – MODALITA' DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI

ART.20 -RACCOLTA DI PILE E FARMACI SCADUTI – VETRO E LATTINE – INDUMENTI USATI

Art.21 –CENTRI DI RACCOLTA

Art.22 – FREQUENZE E MODALITA' PARTICOLARI DI RACCOLTA

Art.23 -RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART.24 -RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art.25 -SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

Art.26 -SERVIZI COMPLEMENTARI PER L'IGIENE PUBBLICA

Art.27 – CESTINI/CONTENITORI STRADALI

TITOLO III – AREE PRIVATE O SOGGETTE AD USO OCCASIONALE

Art.28 -PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

Art.29 – LOCALI ED AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.

ART. 30 LUNA PARK, CIRCHI, FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

Art.31 -CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Art.32 -VOLANTINAGGIO

ART.33 -INTERVENTI EDILIZI O DI TINTEGGIATURA

Art.34 -AREE DI SOSTE PER NOMADI

Art.35 -SGOMBERO DELLA NEVE

Art.36 -DISPOSIZIONI PER PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI

TITOLO IV-DISPOSIZIONI FINALI

Art.37 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADALE.

Art.38 – DIVIETO DI ABBANDONO E DI SMALTIMENTO ABUSIVO

Art.39 -ABBANDONO RIPETUTO DI RIFIUTI

Art.40 -VIGILANZA E CONTROLLO

Art.41 -ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Art.42 -RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E AD ALTRI REGOLAMENTI

Art.43 -EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

Art.44 -SANZIONI

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (ART.44 SANZIONI)

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (ART.8 rifiuti assimilati ai rifiuti urbani)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - OBIETTIVO

1. Il presente regolamento disciplina la raccolta ed il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, lo spazzamento stradale e la pulizia delle aree pubbliche e private, con l'obiettivo di assicurare l'igiene e il decoro del territorio nonché di promuovere tutte le azioni ed i comportamenti che contribuiscono al contenimento della produzione dei rifiuti ed alla raccolta differenziata degli stessi, mirando ad ottenere frazioni omogenee prive di materiali estranei, in modo da favorire il loro riciclaggio o altre forme di valorizzazione, al fine di risparmiare le risorse naturali necessarie per la produzione di nuovi prodotti, riducendo le emissioni inquinanti.
2. La gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani resta di competenza del produttore dei rifiuti medesimi, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi D.lgs. 152/2006 s.m.i. e della L.R. n. 3 del 2000 s.m.i..

ART.3 - PRINCIPI GENERALI

1. L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi:
 - a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b. deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni molestia derivante da rumori e odori; devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - c. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - d. devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza sistemi tendenti a ridurre, riutilizzare riciclare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia;
 - e. devono essere responsabilizzati e chiamati a cooperare tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
2. A tal scopo il Comune provvede a:
 - a. coordinare i propri servizi con quelli dei comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale

ottimale, promuovendo e realizzando intese, forme collaborative ed aggregazioni, a partire da quelle previste dalla vigente normativa nazionale e regionale e dai piani regionali e provinciali;

- b. promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti e a favorirne il riutilizzo;
- c. organizzare la raccolta dei rifiuti soggetti a privativa prevedendo la differenziazione delle modalità di conferimento a partire dalle case e dalle altre fonti di produzione, al fine di poter avviare i rifiuti a differenti sistemi di riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento;
- d. incentivare la raccolta, il recupero e lo smaltimento differenziato dei rifiuti non soggetti a privativa comunale.

ART.4 - CRITERI GENERALI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1. La gestione dei rifiuti è organizzata tenendo conto:
 - a. delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - c. dei sistemi di riutilizzo, riciclo, recupero e smaltimento finale;
 - d. della struttura e tipologia urbanistica delle diverse zone cittadine e delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
 - e. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi e delle possibilità di riciclaggio e recupero;
 - f. delle interazioni col sistema integrato di gestione dei rifiuti da imballaggio e dei rifiuti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in conformità alla legislazione nazionale vigente.

ART.5 - ESCLUSIONE

- 1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
 - a. gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b. i rifiuti radioattivi;
 - c. i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - d. le carogne ed i rifiuti agricoli costituiti da materie fecali e altre sostanze naturali non

- pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- e. i materiali vegetali, le terre ed il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione degli alvei di scolo e irrigui;
 - f. le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - g. i materiali esplosivi in disuso.

ART.6 – DEFINIZIONI

1. In relazione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e alle norme in esso richiamate, sono fissate le seguenti definizioni:
 - a. *rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi ;
 - b. *produttore*: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c. *detentore*: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d. *gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
 - e. *gestione integrata dei rifiuti*: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
 - f. *luogo di produzione dei rifiuti*: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
 - g. *conferimento*: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore;
 - h. *raccolta*: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui all'art.183, comma 1, lettera "mm" del D.Lgs 152/06 e s.m.i., ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - i. *raccolta differenziata*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - j. *trasporto*: le operazioni di trasferimento dei rifiuti, dal luogo di produzione, da attrezzature o impianti, al luogo di stoccaggio, recupero, trattamento e/o smaltimento;

- k. spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;
- l. stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- m. *deposito temporaneo*: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, alle condizioni definite all'art.183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- n. trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- o. smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- p. *cernita*: le operazioni di selezione di materiali, qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi;
- q. recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i., riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- r. riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s. riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- t. *materia prima secondaria*: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'art.181 bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- u. *sottoprodotto*: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le condizioni indicate all'art. 184-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- v. *frazione umida*: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

- w. *frazione secca residua*: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità da avviare alla termovalorizzazione ovvero allo smaltimento finale in impianto autorizzato;
- x. *compost da rifiuti*: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;
- y. *compost di qualità*: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e s.m.i.;
- z. *imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- aa. *rifiuto ingombrante*: il rifiuto urbano o assimilato che, per le sue dimensioni, non può essere contenuto nei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti urbani;
- bb. *recupero*: le operazioni descritte nell'allegato C alla parte IV del D.lgs.152/2006 s.m.i.;
- cc. *riciclaggio*: l'attività tesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti;
- dd. *riutilizzo*: l'attività tesa a produrre beni partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti;
- ee. *reimpiego*: ogni azione intesa a utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale (vuoti a rendere);
- ff. *smaltimento*: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, operazioni previste nell'allegato B alla parte IV del d.lgs.152/2006 s.m.i.;
- gg. *isole ecologiche*: aree attrezzate secondo le più moderne tecniche destinate a ricevere dalle utenze le singole frazioni differenziate di rifiuti urbani;
- hh. *centro di raccolta*: area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, del D.M. 8.4.2008 come modificata dal D.M. 13.05.2009, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
- ii. *piattaforma*: area di servizio con caratteristiche analoghe a quelle della piattaforma di

primo livello, dotata di impianti di primo trattamento e/o recupero compreso il compostaggio della frazione organica costituita dal verde proveniente da aree pubbliche e private.

TITOLO II -GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI EASSIMILATI

ART.7 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

2. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, come previsto dall'art.184 del D.lgs 152/06 e s.m.i., i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. **Sono rifiuti urbani:**
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto precedente, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti b., c. ed e..
4. **Sono rifiuti speciali:**
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell' Art. 2135 del C.C.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;

- g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta D del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

ART.8 -RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

1. In attesa del provvedimento statale per la determinazione dei criteri quali-quantitativi per l'assimilazione di alcuni rifiuti speciali agli urbani, i rifiuti per i quali organizzare il servizio in regime di privativa comunale, allo stesso modo dei rifiuti domestici, sono quelli di cui al n.1 punto 1.1.1 lettera a) della delibera 27/7/1984 del Comitato Interministeriale, con l'aggiunta degli "accessori per l'informatica", sono quelli di seguito indicati:
- a. imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - b. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - c. sacchi e sacchetti di carta o plastica fogli di carta, plastica, cellophane;
 - d. cassette, pallets;
 - e. accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - f. frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - g. paglia e prodotti di paglia;
 - h. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - i. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - j. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - k. feltri e tessuti non tessuti;
 - l. pelle e simil-pelle;
 - m. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - n. resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - o. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell' Art. 2 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;

- p. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- q. moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- r. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- s. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- t. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- u. nastri abrasivi;
- v. cavi e materiale elettrico in genere;
- w. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- x. scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di
- y. alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- z. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- aa. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- bb. gli accessori per l'informatica.

2. Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta R.S.U., queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.
3. La soglia quantitativa di assimilazione è indicata nella tabella allegata al presente regolamento.

ART. 9 – PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

1. Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti, in attuazione del d.lgs. 151/2005:
 - a. frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - b. televisori;

- c. computer;
 - d. telefoni cellulari;
 - e. lavatrici e lavastoviglie;
 - f. condizionatori d'aria.
 - g. Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:
 - ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente;
 - al Centro di Raccolta comunale di cui all'art.21 del presente Regolamento;
 - alla ditta affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel caso in cui la dimensione dei rifiuti sia tale da poterli qualificare come "ingombranti"; in questo caso, occorre chiedere all'Ufficio Ambiente di usufruire del servizio di raccolta su chiamata, attenendosi alle indicazioni dell'Ufficio medesimo riguardo alle modalità e agli orari per il conferimento in strada dei rifiuti di cui trattasi.
2. In ogni caso, la movimentazione deve essere eseguita con cautela, facendo attenzione a non compromettere l'integrità dei componenti che contengono materiali o liquidi pericolosi per l'ambiente.
3. Il Comune può attivare la raccolta il deposito temporaneo di tali rifiuti anche a favore di comuni limitrofi o di imprese private, previa la stipula di una convenzione che definisca le modalità di conferimento e le relative tariffe.

Imballaggi

1. Per imballaggio si intende, il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

Definizioni:

- a. imballaggio per la vendita o primario: l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- b. imballaggio multiplo o secondario: l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- c. imballaggio per il trasporto o terziario: l'imballaggio concepito in modo da facilitare la

manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali ferroviari marittimi e aerei.

- d. rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione;
 - e. imballaggio riutilizzabile: l'imballaggio o la componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo. utente finale, il soggetto che, nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
 - f. consumatore: il soggetto che, fuori dall'esercizio di un'attività professionale, acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.
 - g. Produttori: i fornitori di materiali da imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
 - h. Utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.
2. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
 3. Il Comune, nel perseguire i propri obiettivi di riduzione dei rifiuti e di massimizzazione della raccolta differenziata, promuove i sistemi di distribuzione delle merci basati sul "vuoto a rendere" nonché il conferimento separato di determinate tipologie di imballaggi, in modo da favorire la riduzione della produzione di rifiuti e il rimpiego o riutilizzo degli imballaggi.

Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del D.lgs 152/06. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al punto 1, destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al punto 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al punto 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.

Rifiuti inerti

1. Sono considerati rifiuti inerti, ai fini del presente regolamento i materiali provenienti da demolizioni costituiti da miscugli di scorie in cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche non contenenti sostanze pericolose o contaminate dalle stesse.
2. Al di fuori dei rifiuti provenienti dal Cimitero, la raccolta separata dei materiali inerti, derivanti da piccola manutenzione ordinaria nonché i sanitari, fioriere in terracotta o cemento, vasellame ecc. viene effettuata mediante conferimento diretto di detto materiale presso il Centro di raccolta da parte degli utenti. L'Ufficio Ambiente, in relazione alle capacità ricettive del servizio di raccolta differenziata presso il Centro di raccolta comunale, determina la quantità massima conferibile dall'utenza domestica. Il materiale raccolto verrà conferito presso discarica per inerti autorizzata.
3. I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazione devono essere conferiti direttamente dall'impresa che esegue i relativi lavori presso idonea discarica.

Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture

1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore dell'infrastruttura, ovvero con il luogo in cui il materiale tolto dall'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica per individuare il materiale effettivamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. Tutte le operazioni dovranno avvenire nel rispetto dell'art. 230 del D.lgs. 152/06 s.m.i..

Oli e grassi esausti

1. I grassi vegetali, animali e minerali esausti devono essere stoccati in apposito contenitore e portati al Centro di Raccolta comunale. Qualora detenuti in ragione della propria attività professionale, occorre conferirli ai consorzi di cui all'art. 233 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Rifiuti cimiteriali "trattati"

1. Rientrano nella categoria dei rifiuti urbani anche i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale. Tali rifiuti debbono essere

trattati nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

2. Per gli altri rifiuti che si originano nel cimitero, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, plastica, inerti, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti solidi urbani.

Indumenti

1. Gli indumenti, comprensivi di scarpe e accessori d'abbigliamento, potranno essere conferiti o al centro di raccolta o alle Organizzazioni senza scopo di lucro, d'intesa con il Consorzio ed il Comune, nel rispetto della normativa vigente, delle norme per la sicurezza e per l'igiene e il decoro cittadino.
2. Previa acquisizione di specifica autorizzazione comunale, le stesse Organizzazioni potranno organizzare raccolte presso le singole abitazioni o posizionare contenitori all'uopo adibiti in luoghi concordati. Detti contenitori se posizionati su aree pubbliche debbono rispettare la segnaletica prevista dal codice della strada.

Rifiuti urbani pericolosi

1. Si considerano rifiuti urbani pericolosi:
 - a. le batterie e pile;
 - b. gli accumulatori esausti;
 - c. i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" ai sensi della normativa in materia di "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione della Comunità Europea";
 - d. i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
 - e. le vernici;
 - f. le siringhe abbandonate;
 - g. gli oli minerali esausti.
2. La raccolta separata dei rifiuti urbani pericolosi viene effettuata mediante conferimento diretto di detto materiale presso il Centro di Raccolta comunale da parte degli utenti.
3. La raccolta di pile e batterie e prodotti farmaceutici avviene anche mediante conferimento negli appositi contenitori posizionati rispettivamente presso esercizi commerciali o farmacie. Tali contenitori devono essere contrassegnati con una scritta vistosa che indichi la tipologia di rifiuti raccolta.
4. La raccolta di siringhe abbandonate su suolo pubblico o su aree aperte al pubblico viene effettuata, da personale dotato di idonei strumenti, tali da evitare rischi di contagio ed

infezione.

Rifiuti sanitari

1. Sono considerati rifiuti sanitari i rifiuti, provenienti da ospedali, case di cura private, laboratori di analisi cliniche, ambulatori in cui si effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali, residenze assistenziali o case famiglia per soggetti affetti da HIV e sindromi correlate, studi medici odontoiatrici, studi veterinari, farmacie che effettuano attività di autodiagnosi rapida.
2. La gestione dei rifiuti sanitari deve avvenire secondo i criteri e con le modalità indicate nel Dpr 254 del 15.7.2003.
3. I rifiuti sanitari assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 2, lette. g) del Dpr 254/2003 devono essere raccolti e conferiti secondo le modalità previste nel presente regolamento, dando atto che le grandi utenze saranno oggetto di condizioni particolari, previste in apposite convenzioni con il Comune.

ART.10 ATTIVITÀ' DI COMPETENZA DEL COMUNE

1. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilate avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme previste dal D.Lgs 267/2000 art. 113 e dal D.Lgs 152/2006 art. 198;
2. Il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani attraverso il seguente Regolamento, che stabilisce in particolare:
 - a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuto e di promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - e. le norme atte ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g. l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art.195, comma 2, lettera e) del d.lgs. 152/06 e s.m.i., fermo restando le definizioni di cui all'art.184, comma 2, lettere c) e d);

- h. Il Comune è tenuto a fornire alla Regione e alla Provincia competenti tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste;
3. E' competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'art.198 comma 4) del DLgs 152/06 e s.m.i. e conseguenti norme di attuazione della Regione Veneto D.g.r.n° 2166 del 11.07.2006.
4. La privativa comunale non si applica:
- a. alle attività di recupero dei rifiuti speciali di cui al DLgs 152/06 (accordi di programma con Ministero Ambiente e Industria per operazioni di recupero in zona industriale);
 - b. alle attività di recupero dei rifiuti assimilati non convenzionati con l'Amministrazione Comunale.
5. Al Comune competono le seguenti attività:
- a. lo studio degli strumenti urbanistici, in relazione alle esigenze del servizio di smaltimento rifiuti, che:
 - può necessitare di apposite aree per il posizionamento e il corretto inserimento nel tessuto urbano di cestini o altri contenitori (che hanno i requisiti di "arredo urbano obbligatorio");
 - può definire in termini di destinazione d'uso alcune aree funzionali allo smaltimento dei rifiuti, che, in accordo con la pianificazione provinciale e conformemente alla vocazione dei siti, potranno essere:
 - aree potenzialmente sito di discariche e/o impianti di trattamento (con particolare attenzione a quelli di compostaggio) perseguendo l'obiettivo del risanamento ambientale assieme a quello di un corretto trattamento dei rifiuti;
 - aree sulle quali localizzare centri di raccolta, stoccaggio provvisorio e primo trattamento dei rifiuti in attesa e per favorire il riutilizzo e l'avvio al riciclo o alle varie forme di trattamento;
 - b. la raccolta di tutti i dati inerenti alle attività di cui sopra per il successivo inoltro alla Provincia e alla Regione;
 - c. l'attività informativa nei confronti dei cittadini.
 - d. Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino in conformità alle norme vigenti, possono concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate con il Comune.

ART. 11 -COMPETENZE DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI DI RIFIUTI

1. Competono ai produttori e ai detentori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di differenziazione e di conferimento previste nel presente regolamento. La stessa disposizione vale anche per gli ambulanti e per gli esercenti degli spettacoli e degli intrattenimenti viaggianti, ai quali devono essere date tutte le necessarie informazioni all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico. Il deposito temporaneo dei rifiuti

speciali, assimilati e non assimilati, e dei rifiuti pericolosi deve avvenire secondo le modalità richiamate alla voce "Deposito temporaneo", nell'art.6 del presente Regolamento.

ART.12 – FINALITA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - a. diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
 - b. favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei materiali, mirando a conferire frazioni omogenee, prive di materiali indesiderati;
 - c. migliorare i processi degli impianti per il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - d. ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

ART.13 -OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L
a raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati si attua per:
 - a. le frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali la frazione umida degli scarti alimentari, i residui vegetali ed il legno;
 - b. le frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono riciclabili, quali vetro, imballaggi in plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui riciclo o recupero si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali;
 - c. i materiali, le apparecchiature e le sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento e risultare pericolose per la salute e per l'ambiente.
 - d. Fanno parte di quest'ultima categoria le pile scariche e batterie esauste, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti, gli oli minerali usati, le apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ART.14 -DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA

1. Tutto il territorio comunale è interessato dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Per le

Utenze isolate, che devono depositare i rifiuti in luogo prestabilito o presso le piattaforme comunali, il regolamento per l'applicazione della tassa/tariffa può prevedere riduzioni tariffarie.

ART.15 – MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo ed il trasporto degli stessi fino all'impianto di stoccaggio, trattamento o smaltimento autorizzato.
2. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata in modo diversificato, con modalità, tempi e contenitori diversi in rapporto alla frazione di rifiuto, all'utenza interessata, alla quantità prodotta ed, eventualmente, alla stagione.
3. Il dimensionamento della struttura necessaria all'effettuazione del servizio deve essere calcolato tenendo conto delle normali punte di produzione dei rifiuti.
4. Il servizio di raccolta, allo scopo di contemperare le esigenze degli utenti con quelle dell'igiene e della sicurezza pubblica nonché del contenimento dei costi, si articola nelle seguenti tipologie:
 - a. servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani e assimilati non pericolosi;
 - b. servizi di raccolta tramite contenitori stradali (per pile e farmaci, vetro e lattine, indumenti usati);
 - c. servizi di raccolta presso la piattaforma ecologica;
5. Le norme per l'attuazione e l'uso dei predetti servizi di raccolta sono dettate da successivi articoli. I servizi di cui sopra sono riservati alle sole utenze residenti nel territorio del Comune.
6. L'Amministrazione Comunale può istituire nuovi servizi per la raccolta, lo stoccaggio e il trasporto di rifiuti, così come può modificarne le modalità di svolgimento per esigenze connesse ad altre attività di pubblico interesse.

ART.16 – PERIODICITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

1. La raccolta porta a porta è programmata in giorni fissi.

Il calendario dei giorni e degli orari della raccolta ed il materiale informativo per il corretto conferimento dei rifiuti, devono essere pubblicati sul sito del Comune e consegnati, a cura degli Uffici comunali, a tutte le utenze, ai nuovi residenti e a coloro che cambiano zona di residenza.

Lo stesso materiale informativo deve essere disponibile presso gli Uffici comunali.
2. La raccolta a porta a porta sarà attuata per le seguenti tipologie di rifiuto, con le seguenti frequenze:

- a. secco indifferenziato una volta alla settimana;
 - b. pannolini/pannoloni sono raccolti una volta alla settimana con la raccolta del secco utilizzando il medesimo sacco. È inoltre consentito, in caso di necessità, il conferimento nei giorni in cui è prevista la raccolta dell'umido, purché siano conferiti in appositi sacchetti in PE di colore rosso posizionati sopra o di fianco al contenitore della raccolta dell'umido;
 - c. imballaggi in plastica e carta/cartone quindicinale;
 - d. frazione umida due volte alla settimana dal 1° ottobre al 31 maggio tre volte alla settimana dal 1° giugno al 30 settembre.
3. La raccolta a contenitori stradali sarà attuata per le seguenti tipologie di rifiuto, con le seguenti frequenze:
- a. vetro e le lattine quindicinale;
 - b. pile e farmaci quindicinale;
 - c. indumenti usati mensile.
4. Il Comune, previo accordo con il Consorzio, può altresì variare l'orario, il giorno di raccolta nonché la frequenza, anche per periodi limitati, al fine di migliorare l'efficienza del servizio o per necessità particolari.
5. E' fatta salva la possibilità di frequenze diverse per i produttori di rifiuti speciali assimilati, convenzionati con il Comune.

ART. 17 – MODALITA' DI CONFERIMENTO

1. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore o del detentore, il quale è tenuto al conferimento differenziato, secondo le indicazioni del presente regolamento e delle ulteriori comunicazioni diffuse dal Comune.
2. E' vietato introdurre nei sacchi o nei contenitori:
 - a. frazioni diverse dalla destinazione specifica del contenitore, anche se la diversità è attribuibile solo all'imballo (es. scarti alimentari ancora imballati);
 - b. i rifiuti urbani pericolosi;
 - c. i rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi;
 - d. materiale acceso o non completamente spento;
 - e. liquidi, contenitori contenenti liquidi o materiali eccessivamente impregnati di liquidi;
 - f. materiali metallici, lapidei, ecc. che possano causare danni ai mezzi meccanici di

svuotamento;

g. oggetti taglienti o acuminati, senza adeguate protezioni, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta o alle successive fasi di riciclaggio;

3. E' altresì vietato:

a. lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;

b. introdurre nel sacco o nel contenitore sacchi e borse non trasparenti, che occultano completamente il loro contenuto;

c. riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;

d. conferire sacchi aperti o chiusi malamente;

– esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi.

4. I cartoni voluminosi e gli imballaggi in plastica devono essere piegati o pressati, in modo da ridurre al minimo l'ingombro.

5. Il personale preposto dal Comune alla vigilanza sul rispetto del presente regolamento è autorizzato ad esaminare ed ispezionare i sacchi ed i contenitori dei rifiuti, sia quando siano collocati in aree private destinate alla raccolta pubblica, sia quando siano collocati nei punti di raccolta esterni per il conferimento alla Ditta affidataria. La facoltà di ispezione deve essere esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile.

ART. 18 CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI E DEI SACCHI/CONTENITORI

1. Le caratteristiche dei rifiuti raccolti porta a porta sono le seguenti:

a. imballaggi in plastica (inclusi contenitori per i liquidi, le vaschette per alimenti – anche in polistirolo, i sacchetti per la spesa, le pellicole di plastica per gli alimenti; restano esclusi tutti i prodotti in plastica che non hanno una funzione di imballaggio);

b. carta e cartone (inclusi i contenitori in carta accoppiata con polietilene e/o alluminio es. tetrapak);

c. frazione umida (residui alimentari, frutta, verdura, fiori recisi...);

d. secco indifferenziato (tutto ciò che non rientra nelle tipologie precedenti, con esclusione dei rifiuti inerti, dei r.a.e.e., dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti urbani pericolosi).

2. Le frazioni di rifiuto di cui sopra devono essere conferite utilizzando:

a. sacchi semitrasparenti gialli indicati dall'Amministrazione comunale, in polietilene, per gli

imballaggi in plastica;

- b. borse di carta, scatole di cartone a perdere, legati in pacchi, in modo da evitare la dispersione del materiale, a causa di eventi atmosferici o altro;
 - c. sacchetti biodegradabili in carta o Mater-bi inseriti in contenitori rigidi di colore verde dotati di coperchio antirandagismo, forniti dall'Amministrazione comunale, per la raccolta della frazione umida organica, che residua della preparazione o consumazione dei pasti o dei prodotti alimentari. I suddetti sacchi devono avere il marchio del Consorzio Italiano Compostatori (CIC);
 - d. sacchi semitrasparenti bianchi indicati dall'Amministrazione comunale, in polietilene, per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.
3. E' vietato introdurre rifiuti diversi nel sacco/contenitore destinato ad altri tipi di rifiuto.
 4. Gli utenti devono utilizzare esclusivamente i sacchi e i contenitori indicati dal Comune.
 5. Per i condomini con un numero di utenze maggiori o uguali a 12, la raccolta può essere effettuata con dotazione di uno o più bidoni da 240 litri ad uso esclusivo delle utenze del condominio, da posizionare all'interno della proprietà condominiale e da esporre per lo svuotamento a cura ed onere di ciascun condominio, la sera che precede il giorno stabilito per la raccolta o entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.
 6. I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore.
 7. Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere immediatamente ritirati a cura del condominio. Nel caso in cui sia concordato con il soggetto gestore il posizionamento all'interno dell'area condominiale anche per lo svuotamento, dovrà essere garantita uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei cassonetti o dei contenitori.
 8. Ove sia dimostrata l'impossibilità di posizionamento dei cassonetti o dei bidoni presso un'utenza condominiale per la quale sia prevista la modalità condominiale, il soggetto gestore può autorizzare specifiche deroghe. La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte del soggetto gestore ove quest'ultimo riscontri la presenza delle condizioni per l'attivazione della modalità condominiale.
 9. Ove, pur non rientrando nel limite di utenze per il quale è prevista la modalità condominiale, si dimostri la necessità per un condominio di adottare tale modalità, il soggetto gestore potrà autorizzare ed attivare la modalità medesima. La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte del soggetto gestore ove quest'ultimo riscontri la cessazione delle condizioni che giustificano l'adozione della modalità condominiale.

ART.19 – MODALITA' DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI

1. L'esposizione dei sacchi o dei contenitori (mono o pluriutenza) deve avvenire con le seguenti modalità:
 - a. I sacchi e/o i contenitori dei rifiuti, chiusi accuratamente, devono essere esposti dagli utenti sul marciapiede o, in mancanza, al margine del tratto di strada prospiciente l'insediamento, senza costituire intralcio alla viabilità o al passaggio pedonale.
 - b. i sacchi e/o i contenitori devono essere esposti fra le ore 21.00 e le ore 24.00 del giorno precedente alla raccolta prevista nel calendario;
 - c. il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;
 - d. i contenitori utilizzati per il conferimento della frazione organica dei rifiuti dovranno essere lavati a cura degli utenti;
 - e. i contenitori devono essere ritirati a cura dell'utenza prima possibile, onde evitare intralcio sulla pubblica via;
 - f. è obbligatorio il recupero, da parte del conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte o dell'esposizione tardiva.
2. E' vietato esporre i rifiuti presso un edificio diverso da quello da cui sono originati o in un luogo lontano dal medesimo, in modo da non poter individuare l'edificio presso cui sono stati prodotti.

E' vietata l'esposizione dei rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in giorni ed orari diversi da quelli previsti per la raccolta.

ART.20 -RACCOLTA DI PILE E FARMACI SCADUTI – VETRO E LATTINE – INDUMENTI USATI

1. La raccolta delle pile e dei farmaci scaduti è effettuata mediante contenitori collocati su strada, presso le farmacie, gli esercizi commerciali, i Centri di raccolta comunali.
2. La raccolta del vetro e delle lattine è effettuata mediante contenitori stradali (campane) di colore verde il materiale deve essere conferito privo di contenuto è vietata l'introduzione di materiali diversi quali ceramiche, lampadine, neon, lastre di vetro e specchi.
3. La raccolta degli indumenti usati può essere effettuata mediante contenitori stradali di colore giallo, forniti da associazioni senza scopo di lucro autorizzate del Comune.

4. L'Ufficio Ambiente stabilisce il numero, la tipologia e la capacità volumetrica e la collocazione dei contenitori. I contenitori vengono contrassegnati con la tipologia dei rifiuti a cui sono preposti.

ART.21 –CENTRI DI RACCOLTA

1. Il Comune di San Giovanni Ilarione dispone di un Centro di Raccolta autorizzato ai sensi del D.M. 8.4.2008 come modificato dal D.M. 13.05.2009, situato in Loc. Boarie gli orari di apertura saranno indicati con apposita cartellonistica all'ingresso dello stesso.
2. Il Centro di Raccolta integra i servizi comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto consente il conferimento separato delle tipologie non soggette a raccolta porta a porta.
3. Le frazioni di rifiuti urbani e assimilati oggetto di raccolta porta a porta possono essere conferite dagli utenti solo in caso di:
 - a. eventi particolari che hanno determinato una produzione di rifiuti anomala, per la quale non si dispone di un luogo idoneo alla detenzione;
 - b. esclusione temporanea o permanente dal servizio di raccolta porta a porta a causa della difficoltà di accesso al luogo di produzione/detenzione dei rifiuti o altro;
4. Presso il Centro di raccolta possono essere conferiti i seguenti rifiuti:
 - a. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02))
 - b. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
 - c. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
 - d. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
 - e. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
 - f. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
 - g. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
 - h. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
 - i. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
 - j. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
 - k. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
 - l. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*)
 - m. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 38)
 - n. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)

- o. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
 - p. ingombranti (codice CER 20 03 07)
 - q. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
 - r. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16.01.03)
 - s. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice codice CER 16 05 05)
 - t. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)(codice CER 17 01 07)
 - u. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04)
 - v. batterie ed accumulatori solo utenze domestiche (codice CER 20 01 33)
 - w. residui da pulizia delle strade (codice CER 20 03 03)
 - x. altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20 02 03)
5. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire esclusivamente durante l'orario di apertura dei Centri di raccolta, utilizzando gli appositi contenitori e rispettando le modalità indicate dal relativo regolamento.
6. Gli utenti che conferiscono direttamente ai Centri di raccolta devono cercare di smantellare i rifiuti ingombranti costituiti da più materiali e provvedere a ripartirli negli appositi contenitori.
7. Il Comune si riserva la facoltà di assoggettare a pagamento, in base al peso, i rifiuti ingombranti conferiti ai Centri di raccolta in modo non differenziato.

ART.22 – FREQUENZE E MODALITA' PARTICOLARI DI RACCOLTA

1. I servizi di raccolta con periodicità particolare si riferiscono alle frazioni di rifiuti la cui produzione presenta caratteristiche di occasionalità e alle grandi utenze, impossibilitate a detenere i rifiuti fino al giorno settimanale di raccolta.
2. Qualora la produzione di rifiuti sia superiore alla norma, potranno essere utilizzati cassonetti o cassoni posizionati in loco, da noleggiare o da acquistare a cura dello stesso utente, gli eventuali contenitori acquistati dal privato devono, rispettare le caratteristiche tecniche indicate dal Comune al fine di permettere lo svuotamento degli stessi da parte dell'operatore della ditta che gestisce il servizio di raccolta.
3. Le modalità di conferimento e le caratteristiche dei contenitori sono stabilite dall'Ufficio

Ambiente in relazione alle tipologie di rifiuti.

ART.23 -RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
 - a. ordinaria attività cimiteriale;
 - b. esumazioni ed estumulazioni.
 - c. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma precedente sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
 - d. I rifiuti di cui alla lettera b) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitaria, in ossequio a quanto previsto dal DPR 254/2003. Tali rifiuti devono essere:
 - e. confezionati dopo eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
 - f. depositati provvisoriamente in idonea area all'interno del cimitero, solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto;
 - g. avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.
2. Le attività di gestione dei rifiuti di cui alla lettera b) vengono eseguite su iniziativa degli uffici comunali competenti. Il trasporto deve avvenire con idonei mezzi chiusi. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

ART.24 -RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono:
 - a. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - b. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree

- private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- c. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
 - d. Sono interessate al servizio di raccolta e spazzamento le seguenti superfici:
 - e. strade e piazze comunali;
 - f. strade vicinali classificate di uso pubblico; -tratti urbani di strade statali e provinciali;
 - g. strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché siano adibite al transito di persone diverse dal proprietario e da coloro che ad esso fanno riferimento e siano poste al servizio di una collettività indeterminata di individui;
 - h. viali e vialetti in aree adibite a verde pubblico;
 - i. aiuole spartitraffico ed i giardini pubblici;
 - j. rive dei corsi d'acqua superficiali. Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento periodico è stabilito nel capitolato per la gestione del servizio da parte della ditta affidataria.
2. Non sono comprese nel servizio di spazzamento le aree private e le aree pubbliche date in concessione, le quali, restano a carico dei rispettivi proprietari o concessionari, che ne assicurano la periodica pulizia in modo da assicurare l'igiene e il decoro del territorio.
 3. In tali casi rientrano anche i parcheggi dei supermercati ed i piazzali posti in prossimità al loro ingresso.
 4. Il Comune può assicurare il servizio di spazzamento su tali aree previa apposita convenzione con il Proprietario o il Concessionario.

ART.25 -SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

1. Il servizio di spazzamento comprende la pulizia manuale e/o meccanica completa, da muro a muro (o da recinzione a recinzione) delle strade e delle aree ad uso pubblico come definite dal precedente articolo.
2. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono riportate nel Capitolato di gestione che regola i rapporti fra il Comune e la Ditta affidataria.
3. Al fine di consentire l'efficace pulizia delle strade, il Comune regolamenta la sosta dei veicoli prevedendo fasce orarie di divieto rese operative mediante installazione di segnaletica verticale fissa e la rimozione forzata dei veicoli. Il servizio di spazzamento e pulizia viene effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita, secondo orari e modalità riportati nel Capitolato di cui sopra.

ART.26 -SERVIZI COMPLEMENTARI PER L'IGIENE PUBBLICA

1. Sono definiti servizi complementari al servizio di raccolta rifiuti urbani esterni quelli di seguito elencati.

a. Pulizia fontanelle

- Con periodicità stabilita dagli uffici competenti si provvede a mantenere puliti ed eventualmente a disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via.

b. Lavaggio delle aree pubbliche e zona mercato

- In caso di necessità gli uffici competenti provvederanno alla disinfezione delle aree adibite a pubblico mercato.
- Inoltre, nei periodi di tempo in cui se ne manifesta la necessità, il Comune provvede all'innaffiamento o lavatura delle aree pubbliche.

c. Spurgo dei pozzetti stradali, caditoie e griglie dei corsi d'acqua

- Il Comune o l'impresa incaricata del servizio di pulizia delle strade provvede a mantenere sgombre le griglie dei corsi d'acqua, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque. Lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

d. Altri servizi di pulizia

- Rientrano tra i compiti affidati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni:
 - la pulizia, su segnalazione da parte dell'Ufficio ambiente o della Polizia locale, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico dai veicoli, fermo restando il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili;
 - l'asportazione delle carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, che dovranno essere smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio di medicina veterinaria della A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia;
 - la pulizia periodica dei monumenti pubblici.
- La frequenza e le modalità di espletamento dei servizi complementari sono stabilite dal Comune in relazione alle necessità.

ART.27 – CESTINI/CONTENITORI STRADALI

1. Allo scopo di garantire la pulizia di vie e aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune cura l'installazione e la manutenzione di appositi cestini/contenitori. Quest'ultimi devono essere svuotati con la frequenza stabilita nel capitolato che regola i rapporti con la ditta affidataria del servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti ed eventualmente anche con personale comunale appositamente incaricato; lo svuotamento deve includere la sostituzione dei sacchetti di cui devono essere necessariamente dotati.
2. Qualora necessario, i cestini/contenitori dovranno essere lavati e disinfettati.
3. E' vietato conferire presso tali cestini/contenitori o all'interno degli stessi i rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata, in particolare i rifiuti pericolosi.
4. Ove vi sia spazio sufficiente e vi sia una maggior propensione al conferimento di rifiuti potenzialmente riciclabili, devono essere progressivamente installati cestini dotati di comparti separati per il conferimento differenziato delle diverse frazioni di rifiuto.
5. Nei luoghi utilizzati, anche spontaneamente, come punti di ritrovo dei cittadini devono essere installati cestini/contenitori dotati di comparti per i mozziconi delle sigarette.

TITOLO III – AREE PRIVATE O SOGGETTE AD USO OCCASIONALE

ART.28 -PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

1. Le aree scoperte private, recintate e non (qualunque sia l'uso o la destinazione), devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori o, in subordine, degli amministratori e dei proprietari, provvedendo alla rimozione dei rifiuti giacenti anche se abbandonati da terzi, qualora quest'ultimi non siano individuabili. Gli stessi soggetti devono provvedere ad eseguire tutte quelle opere necessarie per scongiurare il rischio di conferimento o abbandono abusivo di rifiuti.

ART.29 – LOCALI ED AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.

1. I gestori di esercizi pubblici devono mettere a disposizione dei clienti dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti a seguito dell'acquisto di giornali, alimenti, bevande, ecc... gli esercenti che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata.
2. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste nel presente regolamento

per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati. All'orario di chiusura l'area occupata dovrà essere lasciata perfettamente pulita. La stessa disposizione vale anche per i parcheggi di negozi e supermercati.

ART. 30 LUNA PARK, CIRCHI, FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

1. Le aree occupate da luna park, circhi, feste e da qualsiasi altra manifestazione su suolo pubblico o ad uso pubblico devono essere mantenute pulite dagli occupanti durante il loro uso e lasciate pulite una volta terminato il loro uso.
2. All'atto della domanda per la concessione d'uso temporaneo, l'Ufficio preposto deve fornire indicazioni inerenti anche alla raccolta e al conferimento dei rifiuti prodotti, facendo presente che devono essere rispettate le modalità previste dal presente Regolamento.
3. L'Ufficio Ambiente provvede, contestualmente all'occupazione delle aree, a consegnare agli occupanti gli appositi sacchi e contenitori, verificando che siano in numero adeguato alle necessità.
4. A decorrere, la somministrazione di cibi e bevande durante lo svolgimento di qualsiasi tipo di manifestazioni su aree pubbliche deve avvenire usando solo stoviglie e posate riutilizzabili o realizzate in materiale completamente biodegradabile, che possano essere conferite con la frazione umida dei rifiuti domestici.

ART.31 -CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o vendita di merce in forma ambulante, provocando lo spargimento sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti.

ART.32 -VOLANTINAGGIO

1. Il volantinaggio sulle aree pubbliche è consentito esclusivamente con consegna a mano ai passanti o nelle cassette postali.
2. E' vietata la distribuzione mediante la posa sui veicoli in sosta o il deposito in contenitori posti in strada, senza che siano custoditi da un esercente posto nelle immediate vicinanze. Qualora fosse rilevata la distribuzione di volantini o di materiale pubblicitario distribuito con modalità non consentite, la responsabilità verrà attribuita all'operatore, se immediatamente identificato, o all'Agenzia che ne ha curato la distribuzione e, in subordine, al Titolare dell'attività promossa

o pubblicizzata.

ART.33 -INTERVENTI EDILIZI O DI TINTEGGIATURA

1. Chi effettua attività di edilizia o di tinteggiatura sul territorio comunale è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, effettuando all'occorrenza l'innaffiamento dell'area interessata.
2. I cantieri edili non possono conferire i rifiuti derivanti dall'attività al servizio comunale salvo convenzione con l'Amministrazione Comunale nella quale vengono definite le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti assimilati prodotti, la durata ed i costi. I cantieri edili, oltre al rispetto delle norme in materia definite nel Regolamento Edilizio, devono dimostrare, in sede di sopralluogo da parte del Personale del Comune, le modalità di gestione dei rifiuti quali, imballaggi, bancali, macerie, manufatti ecc. L'Ufficio competente al rilascio dei permessi per costruire provvede a pubblicizzare il contenuto del presente articolo tramite scheda informativa da inserire nella propria modulistica.

ART.34 -AREE DI SOSTE PER NOMADI

1. Le aree assegnate alla sosta dei nomadi sono soggette al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, applicando i criteri per la differenziazione dei rifiuti riciclabili e di quelli pericolosi.
2. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate dall'Amministrazione comunale.

ART.35 -SGOMBERO DELLA NEVE

1. Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il Comune provvede, mediante il personale ed i mezzi di servizi ordinari e straordinari, ad assicurare il traffico pedonale e veicolare mediante: la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici e i luoghi di pubblico interesse lo spargimento di sali antigelo atossici allorché ci sia il pericolo di gelate.
2. In caso di nevicata con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve da marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per una larghezza di almeno metri 1,50 lungo il punto di

accesso alla proprietà e liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque. Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di sali antigelo atossici per evitare la formazione di ghiaccio. E' fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dalle grondaie dei tetti che si protendano su vie e aree pubbliche, costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni. Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di neviccate di entità superiore ai 20 cm., le autovetture parcheggiate a filo marciapiede devono essere rimosse e parcheggiate altrove (preferibilmente all'interno delle proprietà) fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

ART.36 -DISPOSIZIONI PER PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi e i giardini. Le deiezioni devono essere raccolte a cura della persona che conduce l'animale e devono essere conferite negli appositi contenitori stradali o, in loro assenza, nei cestini/contenitori stradali riservati ai rifiuti indifferenziati.

TITOLO IV-DISPOSIZIONI FINALI

ART.37 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADALE.

1. Il personale addetto al servizio di raccolta dei rifiuti è tenuto a non raccogliere i sacchi e a non svuotare i contenitori qualora verifichi che gli stessi non siano conformi a quanto previsto nel presente regolamento.
2. La raccolta di tali rifiuti e di quelli abbandonati su vie e aree pubbliche verrà svolta con un giro dedicato, secondo modalità definite nel capitolato di gestione per il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti.

ART.38 – DIVIETO DI ABBANDONO E DI SMALTIMENTO ABUSIVO

1. E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde,

ecc. di corsi d'acqua, canali e fossi, terreni.

E' vietata la combustione all'aperto di qualsiasi rifiuto.

E' vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con spargimento di olio, colori o di qualsivoglia sostanza od oggetto, nonché imbrattare con scritte e disegni strade, piazze, parcheggi e pareti di edifici.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 48, chiunque violi i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
3. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e fissa un termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o a rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231, relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni.
5. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.

ART.39 - ABBANDONO RIPETUTO DI RIFIUTI

1. Quando sulla medesima area pubblica o privata siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Comune può disporre la recinzione dell'area o l'installazione, anche per periodi di tempo limitati, di una telecamera.
2. In caso di area privata non soggetta ad uso pubblico le relative spese sono a carico del proprietario. In caso di inottemperanza del proprietario diffidato ad adempiere, il Comune procede con mezzi propri ed attiva il procedimento giudiziario per il rimborso dei costi sostenuti.

ART.40 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. La vigilanza e il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti e sul rispetto del presente regolamento in tutto il territorio comunale, nonché l'applicazione delle

relative sanzioni, sono affidate al personale della Polizia locale e dell'Ufficio Ambiente nonché di altri dipendenti individuati dall'Amministrazione comunale, anche per periodi di tempo limitati e per situazioni specifiche, purché in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di Polizia locale.

2. Le attività di vigilanza e di controllo possono essere svolte anche con l'ausilio di apparecchi fotografici o di videosorveglianza.

ART.41 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., qualora si verificino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive, al Presidente della Regione e dell'Autorità d'Ambito di cui all'art. 200 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Le succitate ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

ART.42 - RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E AD ALTRI REGOLAMENTI

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dalla L.R. 3/2000 e dal D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, dalle norme in materia di igiene e sanità pubblica sia nazionale che della Regione Veneto, nonché da quanto stabilito dai Regolamenti di igiene e di polizia urbana.
2. E' abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento.

ART.43 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dall'art. 205 del D.Lgs 152/06 e

s.m.i., il Comune, attiva ogni utile collaborazione con le scuole, le associazioni delle categorie produttive e dei servizi, la ditta affidataria della gestione del servizio, la Provincia e altri enti pubblici e privati e cura lo sviluppo e la diffusione costante di un'adeguata informazione, nonché di azioni di educazione e sensibilizzazione per la corretta gestione dei rifiuti e per il rispetto dell'ambiente.

2. L'Amministrazione Comunale comunica, almeno una volta all'anno, gli obiettivi della gestione dei rifiuti solidi urbani, i risultati della raccolta differenziata nonché gli aspetti economici dei servizi, attraverso il periodico di informazione comunale o altro strumento quale volantino, brochure, manifesto.

ART.44 -SANZIONI

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art.7 bis del d.lgs. 267/2000, con le sanzioni indicate in allegato, fatti salvi i procedimenti sanzionatori, amministrativi e penali, di competenza della Provincia, della Regione o dell'Autorità giudiziaria, nel caso in cui siano violate leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali.
2. L'irrogazione della sanzione pecuniaria non esime mai l'autore della violazione dal ripristino dei luoghi e dal risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (ART.44 SANZIONI)

Articoli	Descrizione violazione	Sanzione in €
8, 9, 11, 23	Inadempienza alle modalità di deposito temporaneo dei rifiuti speciali assimilati	Da 75 a 450
9, 24	Mancata cautela nella movimentazione dei RAEE con perdita dei materiali o dei liquidi pericolosi	Da 75 a 250
9	Conferimento improprio di rifiuti sanitari	Da 50 a 500
16, 19	Conferimento di rifiuti indifferenziati senza preventiva separazione delle frazioni riciclabili.	Da 50 a 200
18, 19	Introduzione nel sacco/nel contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di rifiuti diversi da quelli a cui è destinato.	100 Euro
18, 19, 21	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di rifiuti pericolosi.	200 Euro
18, 19	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione dei aree verdi.	Da 50 a 300
18, 19	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di materiale acceso o non completamente spento	100 Euro
18, 19	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di liquidi o materiali impregnati di liquidi	100 Euro
18, 19	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di materiali metallici o lapidei che possono arrecare danno ai mezzi meccanici di svuotamento	Da 25 a 150
18, 19	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei	Da 50 a 500

	rifiuti urbani e assimilati di oggetti taglienti o acuminati che possono mettere in pericolo la sicurezza degli addetti	
18, 19, 20	Conferimento di rifiuti in sacchi rotti o non chiusi	100 Euro
18	Conferimento di rifiuti in borse e sacchi non trasparenti, che occultano completamente il contenuto	100 Euro
18	Conferimento di rifiuti all'esterno dei sacchi/contenitori o esposizione di cartoni voluminosi non piegati	100 Euro
19	Utilizzo di sacchi/contenitori diversi da quelli indicati nel presente Regolamento	100 Euro
19	Conferimento della frazione umida in sacchi non biodegradabili	100 Euro
20	Conferimento di rifiuti in luogo che crea intralcio alla viabilità o al passaggio pedonale	150 Euro
20	Esposizione dei rifiuti su aree pubbliche in giorni od orari diversi da quelli previsti per il servizio di raccolta	100 Euro
20	Mancato ritiro dei rifiuti non raccolti	100 Euro
20, 23	Esposizione dei rifiuti in luogo non consentito dall'Ufficio Ambiente	150 Euro
22	Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta comunale al di fuori degli orari previsti	200 Euro
22	Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta comunali senza utilizzare gli appositi contenitori e le modalità di conferimento previste	300 Euro
24	Conferimento dei rifiuti soggetti a raccolta su chiamata in modo non conforme alle previsioni	Da 50 a 300
25	Conferimento di rifiuti non conformi a quelli previsti per ciascuno dei contenitori collocati nel Cimitero cittadino	100 Euro
26, 27	Mancata o insufficiente pulizia di area esterne di proprietà privata o in concessione	Da 50 a 300
29	Conferimento nei cestini/contenitori stradali di rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni	150 Euro

29	Conferimento nei cestini/contenitori stradali di rifiuti pericolosi	300 Euro
29	Conferimento presso i cestini/contenitori stradali di rifiuti ingombranti	150 Euro
29	Conferimento nei cestini/contenitori stradali di RAEE anche se di piccole dimensioni	100 Euro
29	Conferimento di rifiuti nei cestini/contenitori stradali senza rispettare la separazione tra i diversi comparti, ove presente	Da 50 a 300
30, 31, 33,	Mancata rimozione di rifiuti sparsi o giacenti su area privata	Da 25 a 300
34	Utilizzo di stoviglie e/posate usa e getta in feste e manifestazioni aperte al pubblico	Da 50 a 300
34	Volantinaggio in modo difforme da quello consentito	Da 50 a 500
35	Mancato rispetto delle prescrizioni relative alle attività di tinteggiatura e di edilizia	Da 50 a 500
37	Mancata rimozione di autoveicolo che crea intralcio allo spazzamento della neve e alla viabilità	Da 50 a 500
38	Mancata pulizia delle deiezioni canine	Da 25 a 150
40	Abbandono di rifiuti urbani	300 Euro
40	Abbandono di rifiuti speciali assimilati agli urbani	400 Euro
40	Abbandono di rifiuti pericolosi, RAEE	400 Euro
40	Combustione all'aperto di rifiuti vegetali	Da 25 a 300
40	Combustione all'aperto di rifiuti pericolosi o contenenti materiali plastici.	300 Euro
40	Spargimento di sostanze o oggetti sul suolo, imbrattamento di vie, piazze, parcheggi e muri	200 Euro

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (ART.8
RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI)**

Rifiuto	Destinazione	Quantità
Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili)*; materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica o simili); manufatti di ferro (tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili).	Ecocentro Raccolta domiciliare	1.000 lt/settimana
Scarti di legno provenienti da falegnameria*; fibra di legno e pasta anche umida, purché palabile, scarti in gen. della produzione di alimentari, purché non liquidi, quali ad es. scarti di caffè, dell'ind. molitoria e della plastificaz., partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti lavoraz. frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche deriv. da lavoraz. basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, sc. di sgranatura e di trebbiatura e simili); residui animali e vegetali provenienti dalla estrazione dei principi attivi.	Ecocentro Raccolta domiciliare	240 lt/settimana
Rifiuto indifferenziato es. carta plastificata, metallizzata, adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili; frammenti e manufatti di vimini e sughero; paglia e prodotti di paglia; feltri e tessuti non tessuti; pelle e similpelle; gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni resine termoplastiche e termoindurenti, in genere allo stato solido e manufatti di tali materiali; rifiuti ingombranti; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali simili; moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti rivestimenti in genere; nastri abrasivi; cavi emateriale elettrico in genere; pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; altri rifiuti potenzialmente assimilabili ai rifiuti urbani.	Raccolta domiciliare	240 lt/settimana
Apparecchiature informatiche	Ecocentro	5 unità mese

